MODULARIO - R.G.S. - 2009

CIRCOLARE N. 52

MOD. 33

Roma 3/10/1995

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Alle Ragionerie Regionali dello Stato.
LORO SEDI

Divisione 8ª

Prot. N° 188529 Allegati

Risposta a nota del

OGGETTO: Articolo 16 D.L. 7.9.1995, n. 372 - Competenze della Direzione Centrale di Ragioneria A.N.A.S. e delle Ragionerie regionali dello Stato.

e, per conoscenza:

Alla Direzione Centrale di Ragioneria presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
00100 ROMA

Alcuni di codesti Uffici hanno posto quesito volto a conoscere la esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 7.9.1995, n. 372, che hanno delineato la disciplina transitoria per assicurare il funzionamento dell'A.N.A.S. fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità, previsti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 26.2.1994, n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale delle strade.

Al riguardo questa Ragioneria Generale ritiene che nel periodo intertemporale sopra descritto, codesti Uffici non possano svolgere le funzioni di controllo finora esercitate, dovendosi, all'uopo, considerare operante il Collegio dei revisori dei conti, peraltro già insediato.

A conferma della tesi appena esposta la norma, con il richiamo all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 26.2.94,

n. 143, dispone che il controllo della Corte dei conti venga svolto ai sensi dell'art. 12 della legge 21.3.1958, n. 259 sugli enti pubblici (cfr. art. 16 D.L. n. 372/95 ultimo periodo del comma 1).

Ad ulteriore conforto della tesi appena esposta milita il dato testuale della norma in argomento che fa salve solo le competenze esercitate nei confronti dell'A.N.A.S. dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, dai Servizi periferici del Ministero del Tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia.

D'altra parte la norma sancisce l'applicazione temporanea all'A.N.A.S., in attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità, delle sole disposizioni contabili già vigenti per l'Azienda autonoma e non anche di quelle rivolte alla funzione di controllo svolta dalla Direzione Centrale di Ragioneria e dalle Ragionerie regionali dello Stato.

Pertanto, la posizione dei detti Uffici nel riferito periodo transitorio dovrà essere circoscritta ai compiti di gestione del bilancio e di tenuta della contabilità dell'Ente tramite il SIRGS.

Il Ragioniere Generale dello Stato